



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI**  
**circoscrizioni di Ivrea-Pinerolo-Torino**  
Ente pubblico non economico

**ARBITRATO**

L'arbitrato è un metodo di risoluzione delle controversie alternativo al ricorso ai Tribunali: consiste in un vero e proprio "processo privato", in cui un soggetto nominato dalle stesse parti, l'arbitro, agisce come giudice nella loro controversia.

L'arbitro è quindi chiamato a decidere una controversia, al pari di un giudice, ed emette una decisione avente valore di sentenza.

I vantaggi offerti dall'arbitrato rispetto al ricorso alla giustizia ordinaria sono numerosi.

Tra questi si segnalano: la rapidità, la riservatezza, la possibilità di scegliere il soggetto chiamato a giudicare (arbitro).

Il principale svantaggio dell'arbitrato è talvolta rappresentato dai costi.

Le parti possono ricorrere all'arbitrato solo in presenza di un accordo scritto, che è consigliabile predisporre già in fase di negoziazione del contratto (si parla in questo caso di clausola compromissoria<sup>1</sup>).

Infatti, un accordo a controversia insorta (si parla in questo caso di compromesso arbitrale<sup>2</sup>), pur se non impossibile, è più difficile da realizzare per ragioni di tipo psicologico o considerazioni di strategia difensiva.

---

**FIGURE DA NON CONFONDERE CON L'ARBITRATO**

---

Sotto un profilo non soltanto terminologico, è importante non confondere l'arbitrato con altre istituzioni giuridiche quali:

---

<sup>1</sup> La clausola compromissoria (normalmente inserita in un contratto) è infatti la previsione di deferire ad arbitri la soluzione di una controversia futura ed eventuale. Inoltre, quando la clausola arbitrale sia contenuta nelle condizioni generali di un contratto, è necessaria la doppia firma del contraente aderente.

<sup>2</sup> Il compromesso (meglio: contratto di compromesso) è la pattuizione di deferire ad arbitri la soluzione di una controversia già insorta.



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI**  
**circoscrizioni di Ivrea-Pinerolo-Torino**  
Ente pubblico non economico

- l'**arbitraggio**<sup>3</sup>: che si manifesta quando la determinazione della prestazione dedotta in contratto è deferita ad un soggetto terzo (arbitratore), il quale deve procedere con equo apprezzamento<sup>4</sup>;
- la **perizia contrattuale**: che si manifesta quando le parti affidano la determinazione del contenuto concreto di un contratto ad un soggetto terzo, il quale procede nel compimento del mandato affidatogli in base a principi e regole di ordine tecnico-scientifico<sup>5</sup>, che non prevedono quindi un giudizio volitivo od "equitativo".

---

**ARBITRATO AD HOC E ARBITRATO AMMINISTRATO**

---

Nell'arbitrato le regole del procedimento possono essere stabilite dalle stesse parti; in carenza, si applicano le norme del codice di procedura civile (artt. 806 ss.<sup>6</sup>). In questo caso si parla di **arbitrato ad hoc**.

Le parti quindi stabiliscono le regole per la formazione del collegio arbitrale e per lo svolgimento del procedimento: sono assai diffuse le clausole in cui si prevede che ciascuna parte nomini il proprio arbitro<sup>7</sup>, e questi di comune accordo nominino il terzo; in caso di mancato accordo si prevede il ricorso ad un'autorità terza (spesso il Presidente del Tribunale o di un Ordine Professionale o della Camera di Commercio) affinché individui il terzo arbitro.

In tali casi è frequente che non si trovi l'accordo sulla nomina e si debba ricorrere all'autorità supplente; inoltre vi è incertezza quanto ai costi finali del procedimento.

In alternativa, le parti possono richiamare le regole previste da un regolamento di procedura che può essere consigliato da una istituzione arbitrale: in tali fattispecie avremo un arbitrato **istituzionale o amministrato**, laddove l'istituzione cura altresì l'intero svolgimento della procedura, con una serie di servizi.

---

<sup>3</sup> Disciplinato dal Codice Civile (art. 1349).

<sup>4</sup> Si pensi, ad esempio, al caso in cui, al momento della stipula del contratto, non è possibile determinare alcuno degli elementi negoziali (prezzo, durata, ecc.). Non si tratta quindi della soluzione ad una controversia, ma della semplice determinazione (in tutto o in parte) dell'oggetto del contratto.

<sup>5</sup> Si tratta quindi di un mero accertamento tecnico.

<sup>6</sup> La disciplina dell'arbitrato è stata recentemente innovata con la Legge n. 40 del 2006.

<sup>7</sup> Da evidenziare come l'arbitro nominato dalla parte spesso venga considerato dalla stessa come un proprio consulente, mentre egli è comunque un giudice ed, in quanto tale, imparziale e indipendente.



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI**  
**circoscrizioni di Ivrea-Pinerolo-Torino**  
Ente pubblico non economico

Il più diffuso esempio di arbitrato amministrato è dato dall'esperienza delle **Camere di Commercio**, che offrono servizi di arbitrato e conciliazione in un quadro istituzionale che garantisce altresì la terzietà ed indipendenza della struttura e degli arbitri.

---

**VANTAGGI DELL'ARBITRATO AMMINISTRATO**

---

- Un regolamento di procedura che permette di evitare l'insorgere di eventuali empanse durante il procedimento;
- la supervisione da parte dell'istituzione che monitora ed interviene ad ausilio delle parti se necessario, oltre ad espletare le funzioni di cancelleria, comunicazione e assistenza logistica;
- un tariffario che consente di prevedere con certezza e anticipatamente i costi della procedura;
- la scelta degli arbitri tra persone di comprovata esperienza e con garanzia di indipendenza;
- la predisposizione di clausole arbitrali-tipo.

---

**ARBITRATO RITUALE E IRRITUALE**

---

Un'ulteriore distinzione è quella fra arbitrato **rituale** e **irrituale**: la principale differenza risiede nel valore della decisione degli arbitri, che nell'arbitrato rituale ha valore di sentenza, mentre nell'arbitrato irrituale ha valore di contratto fra le parti.

Esse possono disegnare il procedimento che più si adatta alle proprie esigenze: per questo si trovano clausole arbitrali consigliate, che sono tuttavia modificabili dalle parti medesime.

Le Camere Arbitrali offrono generalmente servizi di consulenza personalizzata per l'individuazione delle soluzioni più adatte.

---

**ARBITRATO DI DIRITTO E DI EQUITÀ'**

---

In base al criterio decisionale adottato nel procedimento si parla di arbitrato di **diritto** o di **equità**: nel primo caso vengono utilizzate e richiamate espressamente le norme giuridiche applicabili al caso, nel secondo l'arbitro è svincolato dalla stretta applicazione del

*Documento a cura del Gruppo di Lavoro misto in materia di arbitrato e conciliazione*



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI**  
**circoscrizioni di Ivrea-Pinerolo-Torino**  
Ente pubblico non economico

diritto e potrà far ricorso a principi meta-giuridici, riconosciuti e condivisi dalla comunità economica e sociale di appartenenza delle parti, in particolare per temperare i rigori della Legge qualora una sua stretta applicazione portasse a soluzioni che a suo sentire risulterebbero ingiuste nel caso concreto.

---

**ARBITRATO SOCIETARIO**

---

La riforma societaria (D.Lgs. n. 5/2003) ha introdotto regole particolari per l'**arbitrato in materia societaria**, prevedendo anche degli incentivi e un ampliamento delle materie arbitrabili (ad esempio, anche quelle aventi ad oggetto la validità delle delibere assembleari), in caso di inserimento della clausola arbitrale nello statuto. Il vincolo principale è l'obbligo di affidare la nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società (in tal modo garantendo l'indipendenza e consentendo di ovviare ai problemi che spesso insorgono in un arbitrato multipartiti, tipico nel caso di liti societarie); inoltre l'arbitrato deve essere di diritto.

---

**L'ARBITRATO AMMINISTRATO DALLA CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE**

---

Le Camere di Commercio piemontesi hanno scelto di amministrare congiuntamente le procedure di arbitrato e conciliazione attraverso la **Camera Arbitrale del Piemonte**, unico caso in Italia di simile sinergia, arricchita anche dalla partecipazione diretta degli Ordini Professionali (quale il nostro): una ulteriore peculiarità è inoltre la procedura dell'arbitrato rapido, strumento veloce, flessibile e con costi prefissati e assai contenuti.

Esso è consigliato per liti di valore non troppo elevato (massimo 150.000,00 euro) e la decisione è affidata ad un arbitro unico che decide secondo equità entro due mesi dalla prima udienza.

\* \* \*

Sul sito della Camera Arbitrale<sup>8</sup> si trovano ulteriori informazioni sulle procedure, il regolamento, il tariffario, le clausole e la modulistica per poter dare avvio alle procedure medesime.

Sull'home page del nostro sito internet [www.odc.torino.it](http://www.odc.torino.it) è attivo un *banner* che consente l'immediato accesso al sito della Camera Arbitrale del Piemonte.

---

<sup>8</sup> [www.pie.camcom.it/cameraarbitralepiemonte](http://www.pie.camcom.it/cameraarbitralepiemonte).



**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI**  
**circoscrizioni di Ivrea-Pinerolo-Torino**  
Ente pubblico non economico

*Alcune clausole consigliate*

**Clausola compromissoria per arbitrato**

Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o comunque connessa allo stesso - comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - sarà sottoposta ad arbitrato rituale\*, secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte.

In caso di procedura ordinaria, la controversia sarà decisa da un arbitro unico o da un collegio arbitrale in conformità a tale Regolamento.

In caso di arbitrato rapido, l'arbitro sarà unico e deciderà in via rituale secondo equità.

*\*oppure irrituale ove espressamente previsto dalle parti nella clausola compromissoria*

*N.B. Quando la controparte sia un consumatore ai sensi della Legge n 52/96, è necessario allegare il regolamento. E' inoltre necessario che la clausola compromissoria sia negoziata e non predisposta unilateralmente.*

\* \* \*

*La Camera Arbitrale del Piemonte ha predisposto una apposita clausola da inserire nei nuovi statuti ai sensi del Decreto Legislativo n. 5 del 2003:*

**Clausola compromissoria societaria**

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi ad oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17/1/2003 n.5.

L'arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il suddetto Regolamento.

La controversia sarà devoluta ad un arbitro unico/collegio arbitrale di tre arbitri\*.

In ogni caso l'arbitro o gli arbitri saranno nominati dalla Camera Arbitrale.

*\*le parti devono optare nella redazione della clausola o per l'arbitro unico o per il collegio di tre arbitri; qualora si scelgano i tre arbitri, la procedura applicata sarà quella di arbitrato ordinario (art. 1.6 Regolamento).*

\* \* \*

*Torino, febbraio 2007*